

In conformità all'articolo 64 della “*Costituzione della Repubblica di Slovenia*” (Gazzetta Ufficiale N° 33/91) e degli articoli 8 e 9 della “*Legge sulle Associazioni*” (Gazzetta Ufficiale N° 60/95), visto l'articolo 11, comma 2, della “*Legge sulle Comunità Autogestite della Nazionalità*” (Gazzetta Ufficiale N° 65/94), i soci fondatori dell'Unione Italiana hanno approvato il seguente:

**STATUTO
DELL' ASSOCIAZIONE DEGLI APPARTENENTI ALLA
COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA
UNIONE ITALIANA**

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Con il presente Statuto vengono definiti i presupposti essenziali per l'organizzazione e l'attività dell'Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana (di seguito nel testo: Unione Italiana), che opera nel pieno rispetto della sovranità e dell'ordinamento giuridico e statutale della Repubblica di Slovenia.

Articolo 2

L'Unione Italiana è l'organizzazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana (di seguito nel testo: CNI) istituita per la salvaguardia e lo sviluppo dell'identità nazionale, culturale e linguistica della CNI, al fine di mantenere e coltivare i rapporti con la CNI in Croazia e con la Nazione Madre.

L'Unione Italiana è persona giuridica di diritto privato.

Articolo 3

L'attività dell'Unione Italiana e dei suoi organi è pubblica. L'Unione Italiana informa i propri membri attraverso i propri atti, comunicazioni, Bollettini, nonché attraverso i mezzi pubblici d'informazione.

II. DENOMINAZIONE E SEDE LEGALE

Articolo 4

L'Unione Italiana ha la seguente denominazione: Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana. L'Unione Italiana ha la seguente denominazione abbreviata: UNIONE ITALIANA.

L'Unione Italiana ha la seguente denominazione in lingua slovena: Društvo pripadnikov Italijanske Narodne Skupnosti Italijanska Unija. La denominazione abbreviata in lingua slovena è: ITALIJANSKA UNIJA.

L'Unione Italiana ha la seguente denominazione in lingua croata: Udruga pripadnika Talijanske Nacionalne Zajednice Talijanska Unija. La denominazione abbreviata in lingua croata è: TALIJANSKA UNIJA.

Articolo 5

La sede dell'Unione Italiana è a Capodistria, in Via Zupancic, N° 39.

Articolo 6

L'Unione Italiana ha il proprio timbro. Il timbro è di forma circolare, dal diametro di 35 mm, con la denominazione abbreviata dell'organizzazione nelle lingue italiana, slovena e croata.

III. FINALITÀ

Articolo 7

Le finalità dell'Unione Italiana in Slovenia sono:

- a) svolgere la funzione di collegamento con la Nazione Madre e la CNI in Slovenia e Croazia al fine di preservarne l'integrità e l'identità nazionale;
- b) gestire le Istituzioni comuni della CNI in Slovenia e Croazia e curarne i rapporti con lo Stato sloveno;
- c) collaborare con le Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana (di seguito: CAN) per gli Enti e servizi pubblici che hanno sede in Slovenia e che offrono un servizio per tutta la CNI in Slovenia e Croazia;
- d) occuparsi della definizione delle strategie nel settore culturale (informazione, ricerca scientifica, editoria, ecc.), sportivo ed economico degli italiani in Slovenia e Croazia e, a questo scopo, collaborare con le CAN per quel che riguarda il territorio dello Stato Sloveno.

IV. SOCI

Articolo 8

Dell'Unione Italiana fanno parte cittadini sloveni e stranieri di nazionalità e/o di cultura e madrelingua italiana che accettino di rispettare lo Statuto ed i principi programmatici dell'Unione Italiana e sottoscrivano la scheda di adesione.

Articolo 9

La cessazione dell'essere soci dell'Unione Italiana subentra per:

- dimissione, previa comunicazione scritta alla Consulta;
- espulsione, a seguito della meritoria decisione del Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo;
- decesso.

V. DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 10

I membri dell'Unione Italiana hanno i seguenti diritti:

- di eleggere e di essere eletti in tutti gli organi dell'Unione Italiana;
- di partecipare alle attività per la realizzazione dei fini fondamentali e programmatici dell'Unione Italiana;
- di avanzare proposte e promuovere iniziative;
- di affermare in piena libertà l'identità e la coscienza derivanti dalla loro appartenenza nazionale.

Articolo 11

I membri dell'Unione Italiana hanno i seguenti doveri:

- di contribuire alla realizzazione delle finalità dell'Unione Italiana;
- di attenersi allo spirito e alla lettera dello Statuto e dei principi programmatici dell'Unione Italiana.

VI. FORME ASSOCIATIVE PARTICOLARI E RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI DELLA CNI

Articolo 12

L'Unione Italiana può stabilire rapporti di collaborazione e di coordinamento con enti, istituzioni, organizzazioni e associazioni che operano in funzione delle esigenze della CNI, in Slovenia, in Croazia e in altri Paesi esteri, nonché con organizzazioni internazionali, ed in particolare con le Comunità degli Italiani.

VII. ORGANI DELL'UNIONE ITALIANA

Articolo 13

Sono organi dell'Unione Italiana:

- la Consulta;
- il Coordinatore;
- il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo.

A. La Consulta

Articolo 14

La Consulta dell'Unione Italiana è costituita da 8 (otto) membri eletti a suffragio diretto e segreto.

Il mandato dei membri della Consulta è di 4 (quattro) anni. Essi sono parimenti membri dell'Assemblea dell'Unione Italiana con sede in Fiume.

La Consulta dell'Unione Italiana esercita i seguenti compiti:

- * approva i lineamenti programmatici ed i programmi di attività;
- * approva lo Statuto, i regolamenti interni, e le relative modifiche ed integrazioni;
- * approva il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
- * elegge e revoca gli altri organi dell'Unione Italiana.

La Consulta dell'Unione Italiana si riunisce e delibera in seduta comune con l'Assemblea dell'Unione Italiana con sede in Fiume, di cui è parte integrante, operando, in ogni caso, nel pieno rispetto dell'ordinamento giuridico e statutale della Slovenia.

B. Il Coordinatore

Articolo 15

Il Coordinatore dell'Unione Italiana rappresenta l'Unione Italiana, coordina il lavoro della Consulta e risponde del proprio operato alla stessa, in conformità con quanto previsto dal precedente articolo 14.

Il Coordinatore può avere un sostituto, nella persona del Coordinatore aggiunto, che di regola lo coadiuva nello svolgimento dei suoi compiti.

Il mandato del Coordinatore, e del Coordinatore aggiunto è di 4 (quattro anni) e vengono eletti e revocati dalla Consulta ai sensi del precedente articolo 14.

Articolo 16

Il Coordinatore, ai sensi del precedente articolo 14, svolge i seguenti compiti:

- cura l'attuazione delle decisioni e dei programmi di attività;
- predispose il Bilancio di previsione ed il Conto consuntivo;
- predispose le proposte relative agli atti dell'Unione Italiana;
- amministra i beni e il patrimonio dell'Unione Italiana.

C. Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo

Articolo 17

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo sovrintende la gestione finanziaria e patrimoniale dell'Unione Italiana, verifica la regolarità degli atti dell'Unione Italiana e dei suoi organi, funge da Giurì d'onore e da Commissione disciplinare. In qualità di Commissione disciplinare decide sull'espulsione dei soci e contro tale decisione si può inoltrare ricorso alla Consulta quale organo di seconda istanza. Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo risponde del proprio operato alla Consulta, in conformità con quanto previsto dal precedente articolo 14.

Il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo è formato da 5 (cinque) membri il cui mandato è di 4 (quattro) anni e viene eletto e revocato dalla Consulta ai sensi del precedente articolo 14.

VIII. MEZZI E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

Articolo 18

Al fine di finanziare le proprie attività istituzionali, le entrate dell'Unione Italiana sono costituite da:

- sovvenzioni e finanziamenti statali, comunali e di Enti pubblici e privati della Slovenia;
- contributi e donazioni di Enti economici e culturali, di aziende e organizzazioni di lavoro, di associazioni e di singoli cittadini;
- proventi dalle sue attività;
- contributi e donazioni di organi statali, aziende, associazioni e singoli cittadini dell'Italia, nonché di altre fonti.

La contabilità e la gestione finanziaria dell'Unione Italiana sono tenute ai sensi delle vigenti normative e standard contabili previsti per le associazioni.

Gli eventuali utili e i profitti dell'Unione Italiana vengono utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività e finalità istituzionali.

IX. NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19

L'Unione Italiana cessa di essere e di operare:

- se tale decisione viene approvata da almeno i $\frac{3}{4}$ dei membri dell'Unione Italiana aventi diritto al voto, con le stesse modalità con le quali si elegge la Consulta;
- nei casi previsti dalla Legge.

In caso di scioglimento dell'Unione Italiana la decisione sul trasferimento dei suoi beni mobili e immobili avviene in conformità alla Legge.

Articolo 20

L'Unione Italiana, successore della precedente Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, prosegue la propria attività in Slovenia ai sensi del presente Statuto.

Articolo 21

Il presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione da parte dei soci fondatori, il 22 maggio 1998.

Il Coordinatore, m.p.
Maurizio Tremul

Capodistria, 22 maggio 1998